

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2150-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLISARIO, AIARDI, BARDOTTI, BELLOTTI, BERTE',
BIASINI, BUZZI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA
LUISA, DALL'ARMELLINA, GIOMO, GIORDANO, LINDNER,
MEUCCI, RAUSA, ROGNONI, SALVATORI, SANTUZ,
SPITELLA**

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 1° agosto 1974

**MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUB-
BLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 6 aprile 1976 (Stampato n. 1758)

Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma
dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 aprile 1976*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1973-74 la tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di «Clinica delle malattie nervose e mentali»

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di «Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale)» è sostituito dai due insegna-

è sostituito dagli insegnamenti fondamentali semestrali di « Clinica neurologica » e di « Clinica psichiatrica ».

ART. 2.

Il personale docente di ruolo e incaricato dell'insegnamento soppresso, in servizio all'atto della presente legge, viene, a domanda, assegnato ad una delle nuove cliniche, fatte salve posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

menti fondamentali di « Clinica neurologica (semestrale) » e di « Clinica psichiatrica (semestrale) ».

Il numero complessivo degli esami necessari per l'ammissione alle prove di laurea in medicina e chirurgia rimane immodificato.

Nell'ordinamento didattico universitario è soppresso l'insegnamento complementare di « Psichiatria ».

ART. 2.

Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di « Psichiatria », ove esista, viene assegnato all'insegnamento di « Clinica psichiatrica ».

Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di « Clinica delle malattie nervose e mentali » viene assegnato all'insegnamento di « Clinica neurologica », ovvero, qualora non si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, ad uno dei due nuovi insegnamenti, a domanda.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dall'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.